

(N. 2037)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori: SPEZZANO, PORCELLINI, MINIO, FARINA, PASTORE Ottavio,
GAVINA, BOCCASSI, FLECCHIA e CERABONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1957

Concessione di contributi integrativi dei bilanci delle amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni e da altre calamità naturali nell'annata 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame non è che la logica e dolorosa conseguenza di quanto è accaduto in Piemonte, in Lombardia, nella Valle d'Aosta e nel Delta Padano, a causa delle alluvioni e delle altre calamità naturali che hanno, ancora una volta, duramente colpito quelle operose contrade italiane. Perché non sarebbero sufficienti gli aiuti di emergenza verso i singoli, e neppure gli interventi di cui ai disegni di legge nn. 2026 e 2029, presentati dinanzi a questo ramo del Parlamento rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non si tenesse conto anche delle situazioni precarie in cui sono venuti a trovarsi, a cagione dei medesimi eventi, le amministrazioni comunali e provinciali, ordinariamente in difficoltà finanziarie ed ora obbli-

gate a sopportare spese assolutamente non prevedibili ed a subire diminuzioni di entrate egualmente inattese, senza speranze di recuperi più o meno solleciti. È logico immaginare che le popolazioni interessate, mentre si presentano già con capacità contributive gravemente compromesse quando non addirittura annullate, hanno per converso un aumentato bisogno di servizi e di assistenze da parte e dei Comuni e delle Province. Ed è egualmente logico prevedere che la normalità delle situazioni determinatesi durerà per lo meno sino al 31 dicembre 1958.

È per queste ragioni che, con il presente disegno di legge, si è considerata la necessità che i bilanci 1957 e 1958 delle predette amministrazioni comunali e provinciali, visti con senso di realtà, vengano integrati dallo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Alle amministrazioni dei Comuni e delle Provincie delle zone colpite dalle recenti alluvioni o da altre calamità naturali, che a causa delle stesse abbiano subito o subiranno diminuzioni di entrate o aumenti di spese rispetto alle previsioni per il 1957, sono concessi, per l'anno in corso e per il 1958, dei contributi integrativi da parte dello Stato per il pareggio economico dei bilanci.

Per l'annata in corso l'integrazione sarà pari all'intero ammontare del disavanzo, mentre per i bilanci del 1958 l'integrazione sarà adeguata alle previsioni deliberate dai competenti Consigli comunali e provinciali anche prescindendo eventualmente dall'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno

è autorizzato a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, tenendo conto delle situazioni mensili di cassa, in misura non superiore alla metà dell'importo complessivo delle spese obbligatorie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinarsi ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare le spese di applicazione della presente legge, sino alla concorrenza di lire 3.000.000.000, da erogarsi in due esercizi, uno in quello 1957-58 e due nel successivo, si provvederà, per l'esercizio in corso, con prelievo dal fondo di cui all'articolo 499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, e per l'esercizio successivo con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.